



## Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

### PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 07/04/2017 e vi rimarra' fino al 23/04/2017.

Li 07/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Vincenzo Bellomo

### Deliberazione del Consiglio Comunale

n.26/2017 del 29.03.2017

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017**

Il 29 marzo 2017 alle ore 19.30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Ordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Nome e Cognome	Presente/Assente	Nome e Cognome	Presente/Assente
Cessa Vito	P	Manzari Antonio	P
Ferri Maria Domenica	P	Mazzei Vito	P
Caravella Nicola	P	Nero Maria Giovanna	P
Borracci Pasqua	P	Petroni Luigi	P
Carelli Vito Oronzo	P	Rella Giacinto	P
Donato Fortunato	P	Savino Pietro	P
Giuseppe Nitti	P	Zizzo Arianna	P
Guerra Nicola	P	Verna Stefania	P
Latrofa Anna Maria	P		

**PRESENTI N. 17**

**ASSENTI N. 0**

Presiede Maria Domenica Ferri, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Pietro Loré.

**PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000**

<b>REGOLARITA' TECNICA</b>	<b>REGOLARITA' CONTABILE</b>
Parere: Favorevole	Parere: Favorevole
Data: 17/03/2017	Data: 17/03/2017
<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Responsabile del Settore Finanziario</b>
Carmela Fatiguso	Carmela Fatiguso

**NOTA PARERE TECNICO**

favorevole

Sono presenti gli Assessori:

- Angela Giuseppina DI DONNA
- Vitangelo ARDITO
- Giovanni TANCORRA
- Maria Teresa FRANCHINI
- Giuseppe CUPERTINO

Si da atto che tutti gli interventi, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente contenuti nel Verbale di adunanza, cui si fa espresso rinvio per la loro puntuale conoscenza.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 16/2017, allegata, sulla quale sono riportati i pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Udite le dichiarazioni di voto in merito al provvedimento finale:

Petroni, c

Guerra, f

Zizzo, f

Verna, c

Carelli, c

Latrofa, c

Mazzei, c

Nero, f

Nitti, f

Manzari, f

Posta, infine, in votazione la proposta, con voti espressi in forma palese a mezzo di sistema elettronico di voto nominale, proclamati dal Presidente con il seguente esito:

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Caravella)

VOTANTI 16

FAVOREVOLI 9

CONTRARI 7 (Savino, Latrofa, Mazzei, Carelli, Petroni, Verna, Fortunato)

ASTENUTI 0

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata, favorevole votazione:

PRESENTI 17

ASSENTI 0

VOTANTI 17

FAVOREVOLI 17

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/00.-

**PREMESSO CHE :**

Con l'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n.147, (c.d. Legge di stabilità) è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ferma restando la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

Con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, la Legge n. 208/2015 e la Legge n. 125/2015, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, cessa di avere applicazione nel Comune di Casamassima:

- la TARES (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti e dei servizi indivisibili di cui all'art.14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n° 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214);

come pure resta confermata la soppressione del:

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

**DATO ATTO CHE :**

Non risulta applicabile l'IVA "imposta sul valore aggiunto" sull'importo della TARI/tributo, in quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo ;

Resta invece confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

## **CONSIDERATO CHE :**

Il nuovo tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.16, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 682 della predetta norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

**VISTO** l'art. 1 della Legge n.147/2013 e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 662.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 663.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 683.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai dati ricevuti dal soggetto che svolge il servizio stesso.

- **comma 688,** il versamento della TARI è effettuato a mezzo F24, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del piano economico finanziario (PEF) anno 2017, a firma del Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto sulla base dei dati ricevuti dal soggetto che svolge il servizio stesso, e che è composto da una parte introduttiva, da una

descrittiva e da una parte finale economica nella quale vengono documentati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;

**VISTO** l'art.5, comma 11), del Decreto Legge 30/12/2016, n.244, pubblicato in pari data sulla G.U. n.304, che ha differito al 31 marzo 2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'art.151 del D.Lgs.n.267/2000, per l'esercizio 2017;

**RICHIAMATO**, inoltre, il commi 26, dell'articolo 1, della legge 28.12.2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), a norma del quale *"...per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015."*, mentre *"i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione TASI, di cui al comma 677, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*.

**CHE**, ai sensi del medesimo comma, la predetta sospensione non si applica alle tariffe della tassa rifiuti (TARI) di cui all'art.1, comma 639 , della Legge n.147/2013;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art.1, comma 42, lettera a), della Legge 11/12/2016, n.232 (c.d. Legge di stabilità 2017), le disposizioni di cui al comma 26, art. 1, della legge n.208/2015, sono state confermate anche per l'anno 2017;

**RITENUTO** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF succitato, tra utenze domestiche e non domestiche , come segue:

- 60 % a carico delle utenze domestiche;
- 40 % a carico delle utenze non domestiche;

**RITENUTO**, altresì, di approvare per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, come risultanti dal prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

#### **RAVVISATA L'OPPORTUNITA' di:**

- di fissare, esclusivamente per l'anno 2017, il pagamento del tributo alle seguenti scadenze:

- 1^ rata in acconto scadenza 30 aprile 2017
- 2^ rata in acconto scadenza 31 luglio 2017
- 3^ rata in acconto scadenza 30 settembre 2017
- 4^ rata in acconto scadenza 30 novembre 2017

Con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il di 30 aprile 2017;

**VISTO** l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"*;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

### **DELIBERA**

Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 1) Stabilire la gestione del tributo "TARI" per l'anno 2017 in applicazione a quanto disposto dall'art.1 della L. n.147/2013, e smi, attraverso la gestione diretta da parte del Comune di Casamassima;
  - 2) Ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF succitato, tra utenze domestiche e non domestiche , come segue:
    - 60 % a carico delle utenze domestiche;
    - 40 % a carico delle utenze non domestiche;
  - 3) di approvare, a partire dal 01.01.2017, le tariffe TARI per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, relative alle utenze domestiche e non domestiche, come risultanti da prospetto allegato;
  - 4) Fissare, esclusivamente per l'anno 2017, il pagamento del tributo alle seguenti scadenze:
    - 1<sup>^</sup> rata in acconto scadenza 30 aprile 2017
    - 2<sup>^</sup> rata in acconto scadenza 31 luglio 2017
    - 3<sup>^</sup> rata in acconto scadenza 30 settembre 2017
    - 4<sup>^</sup> rata in acconto scadenza 30 novembre 2017
- Con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30 aprile 2017;
- 5) Dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal **1° gennaio 2017**;
  - 6) I pagamenti potranno essere effettuati a mezzo F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale *di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge n. 147, del 2013*, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
  - 7) Inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
  - 8) Dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Carmela Fatiguso – Funzionario Responsabile P.O. Ufficio Tributi;
  - 9) Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Domenica Ferri

F.to Pietro Loré

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 29/03/2017 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

CASAMASSIMA, lì 29/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pietro Loré

---